

Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI)

Progetto

**(Accesso a carte d'identità non biometriche presso
il Comune di domicilio)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2011²,

decreta:

I

La legge federale del 22 giugno 2001³ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2^{ter}, secondo periodo

^{2ter} ... Garantisce la possibilità di richiedere una carta d'identità senza chip.

Art. 4a Domande di carte d'identità presso il Comune di domicilio

¹ I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio ad accettare domande di rilascio di carte d'identità senza chip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 è l'autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.

² Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di accettare anche domande di altri tipi di carta d'identità.

1 FF 2011 2079

2 FF 2011 2093

3 RS 143.1

Art. 5 cpv. 2 lett. b e d (nuova)

² Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:

- b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per quanto riguarda le domande di carte d'identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;
- d. le modalità di accettazione, trattamento e inoltro delle domande di carte d'identità presentate ai Comuni di domicilio.

Art. 6 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d'identità, compresa l'identità del richiedente, e le inoltrano all'autorità cantonale di rilascio.

^{1bis} L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° marzo 2012, a condizione che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.